

# COLLEGIO PROVINCIALE DEI GEOMETRI DELLA SPEZIA

## REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI ANNUALI DI ISCRIZIONE AL COLLEGIO DEI GEOMETRI DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA

### **PREMESSA**

Il presente Regolamento si propone di normare la gestione della riscossione dei contributi annuali di iscrizione sulla base di quanto previsto dall'art. 26 comma c) del Regolamento per la professione di Geometra - Regio Decreto 11 febbraio 1929 n° 274 – “ *Spetta all’associazione sindacale – oggi Collegio- “di determinare ed esigere il contributo annuale da corrispondersi da ogni iscritto per quanto si attiene alle spese occorrenti per la tenuta dell’Albo e la disciplina degli iscritti. Essa cura altresì la ripartizione e l’esazione del contributo, che la Commissione centrale, -oggi Consiglio Nazionale- costituita nel modo indicato dall’art. 15, stabilirà per le spese del suo funzionamento, giusta l’art. 18 del regolamento, approvato con R.D. 23 ottobre 1925, n° 2537”* .

### **1) DEFINIZIONE DI CONTRIBUTO ANNUALE D’ISCRIZIONE**

Per contributo annuale di iscrizione s’intende la somma che ogni iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia della Spezia deve pagare ogni anno a partire dall’anno solare di iscrizione, fino al momento della cancellazione.

### **2) DETERMINAZIONE DELL’IMPORTO**

Entro il 30 novembre dell’anno  $n - 1$  il Consiglio Provinciale del Collegio definisce con propria delibera l’importo del contributo relativo all’anno  $n$ .

In mancanza di Deliberazioni da parte del Collegio Provinciale l’importo del contributo rimarrà invariato rispetto all’anno precedente.

### **3) SCADENZA DEL VERSAMENTO**

Il termine ultimo per effettuare il versamento del contributo annuale al Collegio Provinciale dei Geometri della Spezia è il **31 Marzo di ciascun anno**.

Il Consiglio, può deliberare eventuali modifiche della data di scadenza dandone comunicazione a tutti gli Iscritti con modalità definite nella stessa Delibera di modifica.

### **4) TITOLARI DELL’OBBLIGO DI PAGAMENTO**

Tutti gli Iscritti al Collegio Provinciale dei Geometri della Provincia della Spezia fino alla data della cancellazione sono tenuti al pagamento del contributo annuale relativo all’anno  $n$ , compreso coloro che siano stati cancellati o abbiano presentato domanda di cancellazione nel corso dell’anno  $n$ .

Solo in casi opportunamente motivati, il Consiglio può valutare la possibilità di esonerare dal pagamento gli iscritti che presentino domanda di cancellazione anche precedente la data di scadenza annuale.

In caso di trasferimenti da altro Collegio o di istanze di reinscrizione dello stesso Collegio Provinciale della Spezia valgono le disposizioni di seguito elencate:  
I provenienti da altro Collegio Provinciale e le reinscrizione dallo stesso Collegio Provinciale della Spezia sono tenuti a pagare un contributo anch'esso stabilito mediante delibera di cui al precedente art. 2 del presente regolamento.

## **5) ISCRIZIONE ALL'ALBO E DECADIMENTO DELL'OBBLIGO DI PAGAMENTO**

L'obbligo di pagamento del contributo annuale decade dall'anno successivo a quello di cancellazione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 4 del presente Regolamento.

Gli iscritti che intendano cancellarsi o trasferirsi da/o ad altro Collegio Provinciale devono essere in regola con i pagamenti dovuti al Collegio Provinciale di appartenenza al momento dell'istanza di cancellazione o trasferimento.

## **6) AVVISI DI PAGAMENTO**

Entro il mese precedente la data di scadenza, Il Collegio Provinciale invia circolare di avviso o altro documento, per la riscossione del contributo annuale a tutti gli Iscritti titolari dell'obbligo di pagamento. L'avviso riporta:

- l'indicazione dell'importo comprensivo della quota annuale
- la data di scadenza
- le modalità per effettuare il versamento

Il Collegio dei Geometri della provincia della Spezia non è responsabile per eventuali disguidi postali o eventuali variazioni di residenza non comunicate dall'Iscritto che potrebbero ritardare o annullare il recapito della corrispondenza.

Per una corretta comunicazione della variazione dei propri recapiti, l'Iscritto è tenuto a comunicare ogni notizia presso la Segreteria del Collegio via e-mail, via fax o per posta. L'Iscritto è altresì tenuto ad accertarsi che detto invio abbia avuto esito positivo.

## **7) VERIFICA PAGAMENTI**

Entro il 30 Giugno, salvo diversa disposizione del Consiglio, la segreteria del Collegio deve provvedere alla registrazione dei pagamenti, sulla base dei dati trasmessi dall'Istituto (banca, poste o altro istituto) incaricato della riscossione e provvede ad avvisare gli Iscritti di cui non risulta pervenuto il pagamento per ottenere dagli stessi un riscontro diretto, richiedendo altresì la regolarizzazione comprensiva delle spese amministrative di cui ai seguenti punti del presente regolamento.

Si ricorda che in base alla legge le ricevute di pagamento sono da conservare per almeno i 5 anni successivi alla data di pagamento e devono essere esibite in caso di richiesta dell'Ente.

## **8) ISCRITTI MOROSI**

Gli iscritti che non pagano il contributo entro la data di scadenza prevista al punto 3) sono tenuti al versamento di un importo aggiuntivo di mora a copertura delle spese amministrative.

## **9) IMPORTO DI MORA**

L'importo di mora e le spese amministrative sono così determinate:

- l'importo di mora sarà di euro 8,00 mensili per il pagamento di cui all'art. 3, fino ad un massimo di mesi 8.
- le spese di amministrazione non potranno superare l'importo massimo del costo dell'invio delle raccomandate e dell'eventuale notifica tramite atto giudiziario.

I casi particolari potranno essere valutati dal consiglio direttivo su specifica istanza dell'iscritto .

## **10) SANZIONI DISCIPLINARI PER ISCRITTI MOROSI**

In base all'art. 2 della L. 436 del 03.08.1949, gli Iscritti morosi oltre il termine previsto dall'art. 9 (30 Novembre dell'anno *n*) sono soggetti alla sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione. L'applicazione di tale sanzione avverrà secondo il procedimento di cui all'art. 11 del Regolamento per la professione di Geometri.

La sospensione viene revocata con provvedimento del Presidente del Consiglio del Collegio quando l'iscritto dimostra di aver corrisposto al Collegio tutti i contributi annuali dovuti e le relative more.

I sospesi dall'esercizio professionale sono comunque iscritti all'Albo e, pertanto, sono tenuti al pagamento dei contributi annuali anche nel periodo in cui vige la sospensione.

## **11) ASPETTI GESTIONALI E CONTABILI**

Entro il 31 Gennaio di ciascun anno viene compiuto, con unico atto, l'accertamento delle entrate riferite a tutti i titolari dell'obbligo di pagamento per quanto attiene al contributo annuale.

Entro la medesima data viene compiuto l'accertamento delle entrate per quanto attiene all'importo di mora relativamente agli Iscritti inadempienti degli anni precedenti.

22.11.2012